



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Privilegio del 20 ottobre 1744 del Re Carlo III di Borbone
Medaglia di bronzo al Valore Civile

Ordinanza n° 29 del 19.08.2020

IL SINDACO

PREMESSO

Che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, spazi ed accessi pubblici in genere, muri esterni di civili abitazioni, piazze, aiuole e zone verdi non espressamente vietate, zone attrezzate per bambini e luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, monumenti ecc...) dell'intero centro urbano, a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene frequentemente insudiciato dalle deiezioni solide e liquide degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini e con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, ipovedenti ed anziani;
che tale comportamento provoca grave pregiudizio al pubblico decoro ed un degrado del territorio comunale;

che il proprietario di un cane (munito o meno di microchip) è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;

che chiunque, a qualsiasi titolo accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

che, in molti casi, i cani vengono lasciati liberi ed incustoditi nei luoghi pubblici e che ciò può pregiudicare la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori;

PRESO ATTO delle problematiche igieniche e sanitarie determinate dalla presenza di deiezioni solide e liquide in luoghi pubblici;

DATO ATTO altresì che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato, da un lato, dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni solide e liquide dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino e, dall'altro, dalla sempre maggiore presenza dei cani nei luoghi pubblici che, se non accompagnata da un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

CONSIDERATO che la mancata rimozione delle deiezioni solide e liquide animali sul suolo pubblico dell'intero centro urbano, in particolare su strade, marciapiedi, spazi ed accessi pubblici in genere, muri esterni di civili abitazioni, piazze, aiuole e zone verdi, zone attrezzate per bambini e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, monumenti ecc..., oltre a costituire atto di inciviltà, può comportare rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte;

CONSIDERATO che il comportamento dei proprietari dei cani è, altresì, causa di disagio per i cittadini, che si sono più volte lamentati per l'evidente assenza del dovere civico dei proprietari di animali di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento, con conseguenze lesive del decoro e della pulizia cittadina;

RITENUTO opportuno richiamare i cittadini tutti al rispetto di alcune regole di condotta necessarie per una civile convivenza e volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra i cittadini ed i cani;

RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico ed il decoro dell'ambiente urbano;

VISTO il D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954 e ss.mm.ii. "Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTA la Legge n. 689 del 24 gennaio 1981, e ss.mm.ii. "Modifiche al sistema penale";

VISTA la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

VISTA la Legge n. 281 del 14 agosto 1991 e ss.mm.ii. “ Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;

VISTO l’art. 672 del C.P. relativo all’omessa custodia e malgoverno di animali;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii ed, in particolare, il combinato disposto degli artt. 50 e 54 di detto Decreto Legislativo;

VISTO l’art. 7-bis del citato D.Lgs. n. 267/2000 che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 per le violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 (in G.U. n.209 del 06 settembre 2013)- Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;

VISTA la Legge Regionale dell’Abruzzo n. 47 del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii. “ Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”, ed in particolare l’art. 5 comuni, l’art. 12 relativo all’anagrafe degli animali di affezione, l’art. 15 abbandono degli animali e l’art. 19, comma 1, il quale obbliga i conduttori di cani in ambito urbano ad evitare che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici, provvedendo, in caso contrario, all’immediata pulizia del suolo con strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni;

ORDINA

RACCOGLIERE immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico (strade, marciapiedi , spazi ed accessi pubblici in genere, muri esterni di civili abitazioni, piazze, aiuole e zone verdi non espressamente vietate, zone attrezzate per bambini e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, monumenti ecc...), dell’intero centro urbano , in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all’acqua , negli appositi cestini stradali per la raccolta dei rifiuti;

ESSERE SEMPRE FORNITI, nei casi di accompagnamento dei cani in aree pubbliche o di uso pubblico (strade, marciapiedi , spazi ed accessi pubblici in genere, muri esterni di civili abitazioni, piazze, aiuole e zone verdi non espressamente vietate, zone attrezzate per bambini e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, monumenti ecc...), di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni solide prodotte quali sacchetti di carta o altre attrezzature necessarie, nonché di bottigliette d’acqua per lavare immediatamente le deiezioni liquide e lo sporco lasciato dalle deiezioni solide;

E’ FATTO OBBLIGO, dopo aver alimentato cani vaganti in aree pubbliche o aperte al pubblico, di rimuovere le ciotole vuote e i resti di cibo a terra per evitare problemi di natura igienico-sanitaria;

Utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;

Portare con sé museruola , rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;

Il divieto di condurre cani nei seguenti parchi pubblici:

- a) villa comunale in via Porta Napoli angolo via Vittorio Colonna;
- b) villa comunale via Madonna delle Grazie;
- c) Villa comunale in via Madonna delle Grazie angolo via Monte Meta;
- d) Villa comunale Largo degli Olmi.

SANZIONI

Salva ed impregiudicata l’eventuale applicazione di sanzioni previste da specifiche leggi Statali o regionali in materia, alla violazione di ciascuna disposizione della presente ordinanza consegue la

sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs n. 267/2000.

Il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di euro 50,00 da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione.

Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al SINDACO, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando, nel caso, documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Web del Comune ed all'albo Pretorio on line;

Che gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile, dei vigili del fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regione e dal Comune.

Che il presente atto sostituisce a tutti gli effetti le ordinanze sindacali precedentemente emanate sullo stesso argomento;

Che la presente ordinanza viene trasmessa a:

Comando polizia Locale di Castel di Sangro;

Comando stazione dei Carabinieri di Castel di Sangro.

